



COMUNE DI LONGI
Via Roma 2
98070 LONGI (ME)
0941485040 – 0941485089
protocollo@comunelongi.it
protocollo@pec.comunelongi.it
<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-02-27 - 0001652

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0001652**

Data del Protocollo: **martedì 27 febbraio 2024**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - RICONOSCIMENTO DEBITO
FUORI BILANCIO**

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

VIA 25 APRILE

97013 COMISO

Note:

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.85 del 26/02/2024

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale N.12/2024 del Registro Area Economico Finanziaria del 23/02/2024 in materia di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.a del D.Lgs 267/2000 , per refusione del spese di lite e di rimborso spese C.T.U. in adempimento alla sentenza 151/2023 ed a conclusione del procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G. intrapreso dei ricorrenti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale registro area economico finanziaria n.12/2024;

PREMESSO

che il Consiglio Comunale con deliberazione n.04 del 22/01/2024 ha approvato il DUP relativo al periodo 2024/2026 e con deliberazione n.05 del 22/01/2024 ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;

che l'art.191 comma 1 D.Lgs 267/2000 stabilisce le modalità di effettuazione delle spese, condizionandole alla sussistenza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.153 comma 5:

VISTO

a) L'art.194 del D.Lgs 267/200 che prevede che gli Enti locali con deliberazione consiliare di cui all'rt.193 del TUEL comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamento di contabilità riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- 1) Sentenze esecutive;
- 2) Coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto;
- 3) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- 4) Acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1-2 e 3 dell'art.191 del TUEL nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e sevizi di competenza;

VISTO

L'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lettera b n.6 il quale prevede il parere dell'organo di revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

RILEVATO

- che con sentenza n.151/2023, in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2016 R.G., Il Giudice del tribunale di patti (ME) Sezione civile ha condannato il Comune di Longi
 - a) risarcimento in favore degli attori dei lavori descritti nella relazione del C.T.U;
 - b) pagamento dei costi dell'eventuale riesumazione delle salme;
 - c) alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. La Galia difensore distrattario che ha liquidato in € 264,00 per rimborso spese vive ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali al 15% e CPA;
 - d) rimborso delle spese di C.T.U poste definitivamente a carico del Comune di Longi.

- che a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023 al n. 8612** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7462 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18,09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che i Sigg.ri chiedono, pari a complessivi € 967,23 (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per il *rimborso delle spese di CTU* sostenute nel procedimento iscritto al n.2 I 30/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S.;

- che a mezzo notifica, acquisita in data **07 novembre 2023 al n.8611** del protocollo generale dell'Ente, l'Avv. LA GALIA Lorena trasmetteva Atto di Pignoramento, conseguente all'Atto di Precetto per esecuzione di obblighi di fare e pagamento acquisito in data 21 settembre 2023 al n.7463 del protocollo generale dell'Ente (data successiva alla variazione di bilancio effettuata in data 18.09.2023), con il quale l'Ufficiale Giudiziario ha ingiunto a questo Ente di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito le somme che l'avvocato stesso chiede, pari a complessivi € **6.733,10** (somma comprensiva di interessi e compenso precetto), quale maggiore somma dovuta per la *refusio11e de/le spese di lite* sostenute nel procedimento iscritto al n.2150/16 R.G. e conclusosi con l'emissione della sentenza n.151/2023 R.S.;

- che successivamente alla pronuncia della sentenza n.151/2023 sono state richieste maggiori somme, per refusione spese di lite € 2.288,36 e rimborso spese CTU quantificate in € 722,70 per un totale complessivo di € 3.011,00

PRESO ATTO

Della Sentenza del Tribunale di Patti (ME) Sezione Civile n.151/2023 in ordine al procedimento iscritto al n.2150/2026 R.G. che condanna l'Ente al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocato di parte Avv. La Galia Lorena per un importo complessivo di € 6.336,09 tra onorari spese generali e Contributo Cassa Forense, giusta comunicazione del 20/04/2023 acquisita dall'Ente il 21/04/2023 al n.2758 del protocollo generale; che sono state considerate quale acconto, sulle maggiori spese, dovute a seguito della notifica dell'atto di pignoramento.

Che con il pagamento delle maggiori spese (refusione lite e rimborso spese CTU) il creditore provvederà a cancellare l'atto di pignoramento, evitando l'esborso di ulteriori somme legate alla prosecuzione del processo;

CONSIDERATO

che tale spesa rientra nelle varie disposizioni dettate dell'art.194 del TUEL al fine di riconoscere il debito fuori bilancio (sentenze esecutive) con la conseguente necessita di riconoscere anche la sua legittimità

TENUTO CONTO

Dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dalla responsabile dell'area economico finanziaria; e dall'attestazione di copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio 2024 rilasciata, anch'essa, dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui in oggetto, sul riconoscimento del debito fuori bilancio di € 3.011,06 per pagamento competenze professionali a favore del professionista incaricato e del C.T.U.

Si raccomanda l'Ente di trasmettere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge 289/2002 il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio alla competente sezione Enti Locali della Corte dei Conti.

Longi 26 febbraio 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente